

COMUNE DI CAMERI
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N° 56 E S.M.I.

CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N° 7/LAP, 8 MAGGIO 1996

"SPECIFICHE TECNICHE PER L'ELABORAZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI A SUPPORTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI"

NOTA TECNICA ESPLICATIVA ALLA CIRCOLARE P.R.G. 8.05.1996 N° 7/LAP

*VARIANTE AL
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE*

NORMATIVA GEOLOGICA

Allegato
5

ARONA, gennaio 2002
aggiornamento gennaio 2003

STUDIO GEOLOGICO EPIFANI

Via XX Settembre 73 - 28041 Arona (NO)



0322/241531



0322/48422

E-MAIL: fulvio.epifani@fin.it

DOTT. GEOL. F. EPIFANI

CLASSE I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Ogni nuova opera da realizzare sarà soggetta alle prescrizioni contenute nel D.M. 11.03.1988 *"NORME TECNICHE RIGUARDANTI LE INDAGINI SUI TERRENI E SULLE ROCCE, LA STABILITA' DEI PENDII NATURALI E DELLE SCARPATE, I CRITERI GENERALI E LE PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE ED IL COLLAUDO DELLE OPERE DI SOSTEGNO DELLE TERRE E DELLE OPERE DI FONDAZIONE"*, atte a definire le caratteristiche geotecniche dei terreni. Le nuove edificazioni nei territori inclusi in questa classe sono comunque da ritenersi soggetti a eventuali vincoli presenti, quali ad esempio quello relativo alla salvaguardia dei pozzi idropotabili.

CLASSE II

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

- *Aree a bassa soggiacenza della falda superficiale (≤ 3 metri) e conseguente diminuzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni:* sono presenti nella porzione occidentale del territorio comunale comprendendo la parte SO dell'abitato di Cameri, zona in cui la soggiacenza minima è inferiore e/o uguale a 3 m. In questa zona dovranno essere eseguite indagini geognostiche puntuali con lo scopo di definire la caratterizzazione geotecnica dei terreni e la puntuale soggiacenza della falda con relativa relazione geologico-tecnica e idrogeologica; inoltre dovranno essere evitate le immissioni di acque nere (anche provenienti dalla chiarificazione delle stesse) e dovrà essere evitata la realizzazione di locali interrati, a meno dell'impermeabilizzazione del manufatto e della realizzazione di adeguati sistemi di drenaggio in modo da elidere i problemi connessi con la presenza di acqua sia pur limitatamente ad alcuni periodi dell'anno, e scariche di qualsiasi tipo. Un'ulteriore area caratterizzata dalla bassa soggiacenza della falda freatica, con locale emersione della stessa, corrisponde alla piana del F. Ticino, che risulta però ascritta alla classe di zonizzazione IIIA, essendo soggetta ai vincoli delle fasce fluviali.

In questi settori in ogni caso la pericolosità può essere agevolmente superata con modesti accorgimenti tecnici nell'ambito del singolo lotto.

- *Aree moderatamente attivi:* settore Nord-occidentali, corrispondente con l'altura su cui è ubicata C.^{na} Codemonte. Dovranno essere eseguite indagini geognostiche che ricostruiscano la successione stratigrafica dei terreni, la loro caratterizzazione geotecnica e verifiche di stabilità atte ad analizzare la compatibilità delle opere in progetto con la stabilità delle aree. Particolare attenzione dovrà essere posta anche alla regimazione delle acque meteoriche, al fine di evitare l'insorgere di erosioni accelerate su pendio.
- *Porzione di territorio delimitata dalla Fascia C retrostante la Fascia B di progetto lungo il T. Terdoppio:* quest'area, coincidente con la zona industriale di Cameri, in posizione idrografica sinistra

rispetto al T. Terdoppio, risulta protetta grazie alla realizzazione delle opere indicate nel cronoprogramma; mentre verso Sud la protezione è garantita dal contesto esistente, infatti è presente un argine posto a difesa dei campi adiacenti impostato su un terrazzo rialzato rispetto alla quota di fondo alveo (in occasione di eventi di piena eccezionali questo terrazzo viene invaso dalle acque, ma l'argine le contiene abbondantemente come hanno confermato le evidenze osservate in sito).

CLASSE III

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente. L'analisi di dettaglio necessaria a identificare eventuali situazioni locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti (classe II o IIIB), può essere rinviata a future varianti di piano una volta realizzate le opere che eliminino il rischio come da cronoprogramma.

È ascritta a questa classe l'area in sinistra idrografica del T. Terdoppio che coincide con il limite di esondazione massima relativa all'alluvione maggio 2002 integrata con l'area compresa tra il limite della fascia B di progetto e la S.S. n° 32 Ticinese. Quest'area è caratterizzata dal rischio di esondazione del Torrente Terdoppio in caso di eventi alluvionali di elevata entità. La classificazione è determinata dalla presenza di un grado di rischio da medio ad elevato e dall'assenza di opere di riassetto o dalla presenza di opere ritenute non sufficienti a garantire la minimizzazione o eliminazione del rischio. In questa zona è già previsto un progetto di realizzazione di un'opera (argine) che elimini il rischio di esondazione dell'area a tergo: ogni intervento risulta "congelato" fino alla realizzazione e al collaudo dell'opera.

Per i terreni sopra individuati valgono le norme di cui agli artt. 30 e 39 della Norme Tecniche di Attuazione del PAI fino al collaudo delle opere di difesa.

Per queste aree l'edificabilità è condizionata alla realizzazione o completamento delle opere di riassetto e alla stesura di un cronoprogramma delle stesse che ne preveda anche il costante controllo e manutenzione. Qualsiasi intervento è inibito fino alla completa realizzazione e al collaudo delle opere di riassetto.

CLASSE IIIA

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. (Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'Art. 31 della L.R. 56/77).

Fascia di rispetto degli alvei attivi, nella quale è inibita la realizzazione di nuove edificazioni e, in generale, ogni intervento edificatorio che vada ad aumentare il carico antropico esistente e/o possa modificare in qualsiasi modo l'andamento attuale del corso d'acqua. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.

- *Fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e artificiali:* comprende le fasce di rispetto dei corsi d'acqua artificiali e naturali, stimata in base a valutazioni di tipo geomorfologico, alle dinamiche esistenti ed alle dimensioni dei corsi d'acqua stessi, nelle quali è inibita l'edificazione e ogni opera che possa modificare l'andamento del corso d'acqua, ad eccezione ovviamente delle opere di riassetto.

A tutti i corsi d'acqua (naturali e artificiali, sia intubati sia a cielo aperto) presenti sul territorio, compresi quelli non evidenziati per chiarezza di rappresentazione grafica (infatti, in entrambe le carte sono stati indicati solo i principali corsi d'acqua), **è stata attribuita una fascia di rispetto di 10 m da ciascuna sponda.**

Fanno eccezione a quanto detto sopra i corsi d'acqua di seguito elencati e specificati ai quali viene assegnata una fascia di rispetto più ampia: infatti, **al Canale Cavour e al Canale Regina Elena è stata attribuita una fascia di rispetto di 25 metri da ciascuna sponda.**

Si ribadisce, infine, che eventuali edifici compresi nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, anche se talvolta non evidenziati per non appesantire la lettura della carta, sono da ritenersi soggetti alle prescrizioni della CLASSE IIIB4.

Nel caso in cui un corso d'acqua artificiale venga dismesso e/o colmato il vincolo della fascia di rispetto decade.

Si ricorda che per i corsi d'acqua vale sempre quanto previsto dall'Art.96 del Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie "*TESTO UNICO DELLE ACQUE SOGGETTE A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*" approvato con Regio Decreto N. 253 del 25 luglio 1904. L'Art. 96 così recita (si riporta fedelmente il testo) "*Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:*

- a) *La formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.*
Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime e innocue concessioni della pesca, quando in essa si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) *Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- c) *Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.*
Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) *La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;*
- e) *Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;*
- f) *Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smuovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella di stabilità dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smuovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;*
- g) *Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
- h) *Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- i) *Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e bandine dei pubblici canali e loro accessori;*
- j) *L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
- k) *Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche;*
- l) *I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei*

legnarli a galla ai legittimi concessionari.”

- *Fasce Fluviali del Piano Stralcio A, B e C:* aree delimitate dalle fasce A - B - C, ad eccezione della porzione a tergo della fascia B di programma in sinistra idrografica del Torrente Terdoppio, che corrisponde alla zona industriale di Cameri che risulta iscritta alla classe di zonizzazione II per i motivi ampiamente citati nell'ambito della classe interessata. Negli ambiti delle fasce A e B del fiume Ticino sono vincolanti le prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI e in particolare gli artt. 29-30-31 e 39.

In generale gli edifici esistenti che ricadono all'interno delle Fasce A e B sono da ritenersi soggetti alle prescrizioni della classe IIIB4, mentre quelli che ricadono all'interno dell'area delimitata dalla Fascia C sono iscritti alla classe IIIB2 lungo il T. Terdoppio in corrispondenza della Fascia B di progetto ad eccezione della porzione che ricade in classe III (la parte a tergo di quest'ultima zona si ricorda ricade in classe di zonizzazione II); la porzione delimitata dalla Fascia C del Ticino, avendo delle interferenze con la fascia di scarpata, è invece soggetta alle prescrizioni della classe IIIA con le porzioni edificate iscritte alla classe IIIB3.

- *Area di esondazione del T. Terdoppio e del F. Ticino:* area di esondazione dei due corsi d'acqua naturali principali; per il Fiume Ticino coincide e comunque ricade all'interno delle Fasce Fluviali A e B e di conseguenza è soggetto alle prescrizioni di tali fasce; l'area di esondazione del T. Terdoppio, invece, relativa all'alluvione del maggio 2002, soggetta alle prescrizioni generali della classe IIIA.
- *Area di esondazione del Cavo Cid:* area di esondazione del Cavo limitata a una zona estesa posta a Nord di C.na Picchetta. Quest'area viene classificata secondo le indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., **Art. 9**, come **Em**, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, ovvero aree inondabili da acque con bassa energia e tiranti modesti (indicativamente <40 cm) legate a esondazione del reticolo artificiale di pianura e a bassa probabilità di inondazione. Nell'art. 9 delle N.T.A. del P.A.I. in relazione alle aree classificate come **Em** si indica testualmente "...6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti Locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con

le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente." In questa area devono essere mantenute le quote esistenti e non saranno ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di relazione idraulica che esclude interferenze con i settori limitrofi.

- *Specchi d'acqua e cave dismesse*: ricadono in questa classe tutti i laghetti, con un'adeguata fascia intorno alle sponde (per la maggior parte utilizzati comunque esclusivamente per la pesca sportiva), quasi tutti coincidenti con le cave dismesse. Anche le cave dismesse, in particolare il mappale di pertinenza, una ubicata lungo la Strada per il Ticino l'alta circa 1,2 km a NO, risultano ascritte a questa classe.
- *Fascia di rispetto dei fontanili*: area circolare con centro in corrispondenza della testata del fontanile e raggio $R=200$ metri. Aree in cui la presenza di acqua superficiale e l'equilibrio dei luoghi (si tratta infatti di zone che favoriscono il mantenimento e l'eventuale sviluppo di un habitat naturale peculiare dal punto di vista faunistico e vegetazionale) impongono che qui siano rispettate le norme generali della classe IIIA. Le porzioni edificate ubicate all'interno della fascia di rispetto dei fontanili devono ritenersi ascritti alle prescrizioni della classe di zonizzazione IIIB4 anche se non evidenziate graficamente; di conseguenza devono essere rispettate le particolari norme previste appositamente per le aree già edificate ricadenti in tale fascia.
- *Cave attive*: per quanto riguarda l'unica zona in cui si svolge attività estrattiva, tutta l'area di concessione è stata inserita in classe IIIA, anche se la situazione è più complessa, in particolare così come di seguito indicato: si indica che all'interno dell'area di cava è consentita soltanto la realizzazione di manufatti a servizio dell'attività estrattiva; tali manufatti devono essere comunque esterni a due fasce della larghezza di 10 metri a partire dal ciglio e dal piede della scarpata dello scavo, inoltre esternamente alla fascia di 10 m del ciglio, dove il fronte di scavo è arrestato e la scarpata è ormai stabilizzata si impone un'ulteriore fascia di 40 metri di profondità inserita però in classe di zonizzazione II. Queste fasce non vengono evidenziate in carta perché non si conoscono i limiti esatti dello scavo, ma soltanto i limiti di autorizzazione della cava.
- *Aree acclivi*: sono comprese le aree acclivi, in particolare la scarpata principale che delimita la valle del Ticino e la scarpata di dimensioni estremamente più ridotte a tergo di questa e parallela alla stessa. Per quanto riguarda la prima scarpata è stata considerata una fascia ai piedi e al ciglio della scarpata di 25 metri e di 10 metri per l'altra.

CLASSE IIIB

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'Art. 31 della L.R. 56/77.

Si tiene a precisare che in fase di elaborazione e stesura della suddetta carta è stata effettuata una suddivisione della Classe IIIB, che meglio risponde ai diversi tipi e livelli di rischio presenti. Viene dunque proposta una normativa differenziata in funzione del grado di pericolo, conservando comunque, in modo rigoroso, i principi individuati dalla Circolare 7/LAP per questa classe (presenza di pericolo in territori edificati e necessità di effettuare opere di riassetto non risolvibili a livello di singolo lotto, in carenza delle quali non sono consentiti aumenti del carico antropico). Secondo quanto elaborato, si propone la seguente schematizzazione, composta da un enunciato generale, comune a tutte le sottoclassi, sopra esposto e da prescrizioni specifiche per ciascuna di esse:

SOTTOCLASSE IIIB1 – aree in cui l'attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa sino alla verifica della validità delle opere esistenti; non presente all'interno del territorio comunale.

SOTTOCLASSE IIIB2 – a seguito della realizzazione o completamento delle opere di riassetto e alla stesura di un cronoprogramma delle stesse che ne preveda anche il costante controllo e manutenzione, sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti; è ascritta in questa classe un'area di limitate dimensioni posta a ridosso della Fascia B di progetto lungo il T. Terdoppio in destra idrografica: è ridotta a due edifici con il loro mappale di pertinenza. Questa zona è caratterizzata dal rischio di esondazione del T. Terdoppio in caso di eventi alluvionali di elevata entità.

La classificazione è determinata dalla presenza di un grado di rischio da medio ad elevato e dall'assenza di opere di riassetto o dalla presenza di opere ritenute non sufficienti a garantire la minimizzazione o eliminazione del rischio.

SOTTOCLASSE IIIB3 – anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto e alla stesura del conoprogramma, in queste zone sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (ristrutturazioni); non sono ammesse nuove unità abitative e completamenti; è ubicata a valle della scarpata che delimita la valle del Ticino e nell'area delimitata dalla Fascia C relativa al F. Ticino.

Corrispondono alle aree con rischio molto elevato, nelle quali non è consigliabile prevedere espansioni urbanistiche, in considerazione degli intensi processi geomorfologici che le caratterizzano.

SOTTOCLASSE IIIB4 – anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico; non sono ammesse nuove unità abitative e completamenti. Sono compresi gli edifici, anche quelli non evidenziati graficamente per chiarezza di rappresentazione o perché sono stati erroneamente elusi nella base topografica di supporto, che ricadono all'interno della classe di zonizzazione IIIA, se non altrimenti identificati.

In particolare nelle porzioni edificate che rientrano all'interno della fascia dei fontanili sono ammesse solo le opere di supporto all'attività agricola e nuove edificazioni nell'ambito delle cascine esistenti.

Si sottolinea che per quanto riguarda il Magaz.^{no} del Langosco, ascritto a questa classe, si rende necessario provvedere a considerare l'area durante la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile.

Si evince chiaramente che l'ultima sottoclasse appare più restrittiva rispetto all'enunciato della classe IIIB della Circolare 7/LAP, corrispondente in modo completo alla sottoclasse IIIB2.

Tutte le sottoclassi proposte non esimono l'Amministrazione Comunale dal predisporre un adeguato programma di monitoraggio e manutenzione delle opere esistenti e dalla realizzazione delle nuove opere di riassetto, ove previste, ritenute indispensabili per la sicurezza delle aree insediate.

Infine si vuole ricordare che, sulla base delle prescrizioni della Circolare 7/LAP, devono essere considerati parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore i seguenti vincoli:

1. è prescritta una fascia di rispetto inedificabile non inferiore a 10 metri per qualsiasi corso d'acqua censito presente nel territorio comunale, intesa come arretramento del filo di recinzione e del filo di costruzione, ai sensi del R.D. 523 del 25.07.1904 art. 96. In caso di manufatti esistenti realizzati a una distanza inferiore ai 10 metri e ascritti alla classe IIIB4, in caso di abbattimento con ricostruzione gli edifici dovranno sottostare alla presente norma (arretramento dell'edificio di nuova realizzazione), mentre in caso di ristrutturazione senza demolizione dovrà essere verificata la capacità dell'edificio a resistere ai possibili fenomeni di piena;
2. è fatto divieto di effettuare coperture di corsi d'acqua di qualsiasi tipo e portata anche con tubi o scatolari di ampia sezione: le opere di attraversamento di strade principali, minori o vicinali dovranno essere realizzate per mezzo di ponti, previa verifica della sezione minima di deflusso attraverso adeguato studio geoidrologico e comunque evitando qualsiasi restrizione dell'alveo naturale;
3. è fatto divieto di eseguire opere lungo i corsi d'acqua che possano comportare occlusioni d'alveo, anche parziali, incluse le zone di testata;
4. tutte le opere di regimazione idraulica (rilevati spondali, etc.), dovranno essere progettati considerando un franco non inferiore a 50 cm rispetto al livello di massima altezza dell'acqua in condizioni di massima energia della piena di riferimento con $Tr=500$ anni;
5. recinzioni e muri di contenimento longitudinali a corsi d'acqua devono essere realizzati in modo da non provocare restringimenti della sezione di deflusso e da consentire l'accesso all'alveo per le operazioni di manutenzione, controllo e pulizia;
6. deve essere garantita la piena percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde di corsi d'acqua interessati da opere idrauliche di protezione, ai fini ispettivi e di manutenzione;
7. deve essere garantita la costante sorveglianza e manutenzione delle opere di difesa e di riassetto idraulico esistenti, o di nuova realizzazione, e la pulizia sistematica dai detriti e dalla vegetazione infestante l'alveo dei corsi d'acqua che interessano aree antropiche: inoltre quando necessario, deve essere effettuato il disalveo dei tronchi al fine di garantire la conservazione di un corretto profilo di equilibrio ed evitare pericolose divagazioni per sovralluvionamento; in particolare le opportune verifiche sullo stato di manutenzione delle

opere dovranno essere eseguite a seguito di eventi meteorici particolarmente intensi e/o prolungati;

8. per le captazioni idropotabili, in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 236/88 e dalla L.R. 22/96, valgono le prescrizioni riportate nella relazione “*INDAGINE IDROGEOLOGICA SULLA ZONA DI RISPETTO DEI POZZI IDROPOTABILI COMUNALI*” (approvata con D.G.R. n°37-42887, verbale n°325 del 06.02.1995).